# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1921** — **Roma - Venerdì, 4 febbraio** — **Numero 29**

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . » **0,50** } spazio di linea.
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*


# PARTE I - Leggi e Decreti



*Il numero 44 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul servizio postale; approvato con il R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501,

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 luglio 1918, n. 986, 26 gennaio 1919, n. 68 e 27 febbraio 1919, n. 320;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 581;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Servizio postale.**

*a)* Posta lettere.

Art. 1.

Le tasse e i diritti postali per l'interno del Regno, per la Repubblica di San Marino, e per le Colonie italiane, per le voci qui appresso indicate, sono modificate come segue, ferme rimanendo in quanto non è diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni in vigore nei riguardi dei limiti di peso, e le modalità inerenti a ciascun genere d'invio:

Lettere e biglietti postali, per ogni porto di 15 grammi, L. 0,40.

Lettere non francate, per ogni porto di 15 grammi, L. 0,80.

Lettere e biglietti postali pel distretto, per ogni porto di 15 grammi, L. 0,20.

Lettere non francate, per il distretto, per ogni porto di 15 grammi, L. 0,40.

Lettere semplici dirette a militari in servizio attivo, L. 0,20.

Lettere semplici non francate, dirette a militari in servizio attivo, L. 0,40.

Lettere a tariffa ridotta dei sindaci dei Comuni, per ogni porto di 15 grammi, L. 0,20.

Cartoline di Stato semplici, L. 0,25.

Cartoline pel distretto, o dirette a militari in servizio attivo, L. 0,15.

Cartoline con risposta pagata, L. 0,50.

Cartoline con risposta pagata pel distretto, L. 0,30.

Cartoline dell'industria privata, cartoncini di peso e dimensioni non superiori a quelle delle cartoline di Stato e cartoline illustrate con comunicazioni epistolari, L. 0,25.

Cartoline dell'industria privata ed illustrate, con comunicazioni epistolari per il distretto, o dirette a militari in servizio attivo, L. 0,15.

Cartoline dell'industria privata ed illustrate, con non più di 5 parole di convenevoli, L. 0,15.

Cartoline dell'industria privata ed illustrate, con non più di 5 parole di convenevoli, circolanti nel distretto, L. 0,10.

Biglietti da visita, con non più di 5 parole di convenevoli, L. 0,15.

Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, L. 0,15.

Fatture commerciali (peso massimo gr. 15), L. 0,15.

Carte manoscritte, per i primi 200 grammi, L. 0,40.

Carte manoscritte, per ogni 50 grammi di peso superiore, L. 0,10.

Stampe periodiche di seconda mano, ogni 50 grammi o frazione, L. 0,10.

Stampe non periodiche, comunque e da chiunque spedite, non

comprese le cedole di commissione libraria, e gli estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali; ogni 50 grammi o frazione, L. 0,10.

Diritto di raccomandazione, L. 0,40.

Diritto di assicurazione per le prime 200 lire, L. 0,50.

Diritto di assicurazione per ogni cento lire o frazione, oltre le 200 lire, L. 0,25.

Diritto di assicurazione contro i rischi di forza maggiore per le prime 200 lire, L. 0,50.

Diritto di assicurazione contro i rischi di forza maggiore per ogni cento lire o frazione, oltre le 200 lire L. 0,25

Ricevute di ritorno, pel distretto e fuori, L. 0,40.

Associazioni a giornali, diritto fisso, L. 2.

Commissioni: per ogni operazione, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione, L. 0,60.

Reclami per ogni oggetto, L. 0,40.

Art. 2.

Il peso massimo delle carte punteggiate ad uso dei ciechi è elevato a chilogrammi quattro.

Art. 3.

Le domande scritte, per restituzione o rinvio di corrispondenze o pacchi già impostati, per modificazioni di indirizzo, per diminuzione o annullamento dell'importo di assegni, ecc., sono sottoposte al preventivo pagamento della tassa di L. 0,60.

Art. 4.

È istituita una speciale forma di assicurazione convenzionale, con valore dichiarato fino a lire mille, per la spedizione in piego chiuso di documenti e carte di importanza, come autografi, cimeli, disegni, ecc., e di valori non esigibili al portatore. Il diritto da corrispondersi per tale forma speciale di assicurazione è quello stesso stabilito per l'assicurazione ordinaria; ma l'indennizzo viene corrisposto, nella stessa misura del valore dichiarato, nel solo caso di smarrimento, o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale non viene corrisposto alcun indennizzo.

Art. 5

L'indennizzo da corrispondersi in caso di smarrimento, o perdita totale del contenuto di oggetti raccomandati, è elevato a L. 15. In conformità di tale aumento è elevato pure a L. 15 il limite dell'assegno gravante i campioni.

Art. 6.

La tassa per le corrispondenze « ferme in posta » è elevata a cent. 20, se anticipata dal mittente; ed a cent. 30 se corrisposta dal destinatario.

Art. 7.

È ammessa sulle corrispondenze per espresso l'indicazione « fermo-telegrafo », verso corresponsione della medesima sopratassa stabilita per le fermo-posta.

Art. 8.

Il termine di validità dei reclami è ridotto ad anni tre, rinnovabile di tre in tre anni, qualora intervenga nel frattempo una nuova sollecitazione del reclamante.

### b) Pacchi.

Art. 9.

Le tasse di spedizione dei pacchi postali con dimensioni normali, diretti nell'interno del Regno, nelle Colonie, e negli uffici nazionali all'estero, sono stabilite come appresso:

Per i pacchi fino ad un chilogramma, L. 2.
Id. da oltre 1 e fino a 3 kg., L. 4.
Id. da oltre 3 e fino a 5 kg., L. 7.
Id. da oltre 5 e fino a 10 kg., L. 12.
Per i recipienti vuoti di ritorno, L. 2.

Per i pacchi e i recipienti vuoti ingombranti rimane fisso l'aumento del 50 per cento su dette tariffe.

Art. 10.

Il diritto di assicurazione dei pacchi è stabilito in lire una per le prime duecento lire del valore dichiarato; ed in centesimi 50 per ogni 100 lire o frazione, successive.

Il diritto fisso di assegno è stabilito in cent. 60 per ogni pacco.

Art. 11.

Il periodo di giacenza gratuita dei pacchi non ritirati, di cui all'art. 234 del regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è ridotto a 3 giorni, e la tassa di custodia giornaliera è fissata a cent. 25 fino ad un massimo di L. 5 per ogni pacco ordinario non gravato di assegno, ed a cent. 40 fino ad un massimo di L. 8 per ogni pacco con valore dichiarato, oppure per ogni pacco ordinario gravato di assegno.

La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico del pacco.

Art. 12.

I pacchi cambiati fra l'Italia e le sue Colonie, e gli Uffici nazionali all'estero, sono equiparati - per quanto concerne l'applicazione dei diritti di ricomposizione dopo la visita doganale - ai pacchi provenienti da paesi stranieri.

Art. 13.

Il volume dei pacchi non può essere minore di un decimetro cubo, e l'imballaggio deve offrire spazio sufficiente per l'applicazione dei bolli e dei cartellini necessari.

Art. 14.

L'indennità prevista per i pacchi ordinari dall'art. 80 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, viene elevata a L. 25.

### c) Vaglia.

Art. 15.

Le tasse per la emissione dei vaglia per l'interno sono stabilite come segue:

fino a L. 10, L. 0,20;
oltre L. 10 e fino a L. 25, L. 0,40;
oltre L. 25 e fino a L. 50, L. 0,80;
oltre L. 50 e fino a L. 75, L. 1;
oltre L. 75 e fino a L. 100, L. 1,20;

aggiungendo successivamente cent. 40 per ogni cento lire o frazione di cento lire. Queste tasse sono applicate anche per i vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufficio traente.

Per i vaglia di somme non superiori a L. 25 a favore dei sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito e dell'armata presenti al corpo, la tassa è di cent. 20.

Art. 16.

Il mittente di un vaglia postale può richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario pel mezzo del telegrafo; anticipando oltre la tassa di cui all'articolo precedente, e quella telegrafica, un diritto fisso, stabilito in cent. 50 per ciascun vaglia.

Art. 17.

Per la rinnovazione dei vaglia sono dovute dai richiedenti le seguenti tasse:

*a*) se la rinnovazione è chiesta senza la esibizione del titolo originale: L. 0,10 per ciascun vaglia di qualunque somma;

*b*) se viene esibito il titolo originale scaduto:
per i vaglia sino a L. 10, L. 0,25;
per i vaglia da oltre L. 10 e fino a L. 50, L. 0,50;
per i vaglia oltre le L. 50, L. 1.

### *d*) Libretti di riconoscimento.

Art. 18.

Il prezzo di un libretto o tessera personale di riconoscimento è di L. 2.

### *e*) Riscossioni per conto di terzi.

Art. 19.

Per l'invio e la esazione di titoli da riscuotere, sono dovuti:

*a*) le tasse di francatura e raccomandazione, od assicurazione, dei titoli stessi in partenza;

*b*) un diritto fisso di centesimi 20 per ogni titolo d'importo non superiore alle L. 10, e di centesimi 40 per ogni titolo di maggiore importo; ammenochè non si tratti di effetti per i quali sia chiesto il protesto, od il recapito a terze persone, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, nel quale caso il diritto fisso è elevato a L. 1 per ogni titolo, qualunque ne sia l'importo;

*c*) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.

Le tasse ed i diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere pagate all'atto della consegna dei titoli, mentre la tassa di cui alla lettera *c*) deve essere prelevata dalle somme riscosse.

I titoli non riscossi, insieme con gli atti di protesto, quando questo sia stato eseguito, sono restituiti gratuitamente all'origine.

Le tasse di cui sopra sono ridotte alla metà quando i titoli da riscuotere consistano in ricevute di abbonamento a giornali, o di associazione ad istituzioni filantropiche di beneficenza, o patriottiche, con carattere nazionale; purchè presentati contemporaneamente in numero non inferiore a 50. L'importo di tali abbonamenti, o quote di associazione, se riscosse in una medesima località, può essere spedito con un solo vaglia.

### *f*) Conti correnti ed assegni postali.

Art. 20.

Le tasse per le operazioni in conto corrente, di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, sono modificate come segue:

*a*) per ogni versamento eseguito dal correntista sul proprio conto:

fino a L. 1000. cent. 20;
oltre L. 1000, cent. 40;

*b*) per ogni versamento eseguito da terzi:

fino a L. 50, L. 0,25;
oltre L. 50 e fino a L. 100, L. 0,50;
oltre L. 100 e fino a L. 200, L. 0,70;
oltre L. 200 e fino a L. 300, L. 0,90;
oltre L. 300 e fino a L. 400, L. 1,10;
oltre L. 400 e fino a L. 500, L. 1,50;
oltre le L. 500, L. 2.

Le somme dovute al correntista in seguito a consegna di oggetti gravati di assegno (*remboursements*) o ad incasso di titoli da riscuotere, da lui affidati alla posta, debbono essere spedite all'ufficio di origine mediante vaglia postale ordinario. La inscrizione in conto corrente dell'importo del vaglia ha luogo senza spese, e senza esazione della tassa di quietanza;

*c*) per ogni pagamento disposto dal correntista a proprio favore: diritto fisso di 20 centesimi, e tassa proporzionale di centesimi 5 per ogni 200 lire o frazione di 200 lire;

*d*) per ogni pagamento a favore di terzi:

fino a L. 10, cent. 15;
oltre L. 10 e fino a L. 25, cent. 30;
oltre L. 25 e fino a L. 50, cent. 60;
oltre L. 50 e fino a L. 75, cent. 75;
oltre L. 75 e fino a L. 100, cent. 90;

aggiungendo successivamente cent. 30 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Per pagamenti disposti contemporaneamente oltre il numero di cinque, può farsi obbligo al correntista di predisporre i mandati di pagamento sugli appositi moduli forniti dagli uffici dei conti;

*e*) per ogni bancogiro: cent. 5 a carico del correntista traente.

Il deposito di garanzia è abolito.

Sui fondi versati in conto corrente è corrisposto l'interesse annuo del 2 0[0, che sarà calcolato mensilmente sul credito minimo presentato dal conto nel corso di ogni mese. Quando tale credito minimo risulti inferiore alle 100 lire, non si corrispondono interessi.

### Servizio telegrafico e radiotelegrafico.

Art. 21.

Le tariffe per i telegrammi nell'interno del Regno, sono così fissate:

telegrammi ordinari: cent. 25 per parola, con minimo di otto parole;

telegrammi urgenti: cent. 75 per parola, con minimo di otto parole;

telegrammi per vaglia telegrafici ordinari: tassa fissa di L. 3, più cent. 25 per ogni parola aggiunta dal mittente;

telegrammi per vaglia telegrafici urgenti: tassa fissa L. 9, più cent. 75 per ogni parola aggiunta dal mittente;

telegrammi della stampa, contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali od agenzie d'informazioni politiche e presentati dalle ore 21 alle ore 7: cent. 10 per parola, con minimo di 16 parole come fissato dal decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316;

radiotelegrammi: tassa costiera per il servizio radiotelegrafico marittimo pubblico: cent. 60 per parola.

Art. 22.

Le tasse dei seguenti servizi speciali, relativi a telegrammi interni, sono fissate come segue:

Avviso di ricevimento telegrafico o di spesa d'espresso, L. 2.

Avviso di ricevimento telegrafico urgente, L. 6.

Avviso di ricevimento per posta, avviso per posta di spesa di espresso, ed avviso di servizio tassato per posta, L. 0,40.

Avviso di pagamento ordinario di vaglia telegrafico interno tassa fissa, L. 3.

Avviso di pagamento urgente di vaglia telegrafico interno tassa fissa, L. 9.

Art. 23.

La tassa di registrazione per l'uso di un indirizzo abbreviato o convenuto è di L. 120 per anno solare; di L. 75 per semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre) di L. 15 per mese; di L. 10 fino a 15 giorni; e di L. 2 fino a tre giorni.

Sono esentati dal pagamento della tassa gli Uffici governativi, le Banche di emissione, e le rappresentanze diplomatiche e consolari estere; queste ultime in caso di reciprocità.

Art. 24.

Per tutti i telegrammi interni, e per l'estero in partenza, è rilasciata d'ufficio la ricevuta, comprovante la loro accettazione.

Il rilascio delle ricevute ha luogo gratuitamente per i telegrammi interni; ed è sottoposto al pagamento obbligatorio di cent. 25 per quelli diretti all'estero.

Sono esenti dal pagamento delle ricevute i telegrammi diretti all'estero, affrancati con buoni di risposta pagata, emessi per telegrammi provenienti dall'estero.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a sottoporre al pagamento di cent. 10 per esemplare i moduli forniti al pub-

blico per scritturare i telegrammi in partenza. In tal caso sarà abolito il pagamento della tassa di ricevuta, anche pei telegrammi diretti all'estero.

**Servizio telefonico.**

Art. 25.

L'art. 1 del R. decreto, n. 1850 del 21 settembre 1919 è sostituito dall'articolo seguente:

« L'art. 16, primo capoverso e l'art. 21 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, sono modificati come appresso:

« Art. 16, primo capoverso. — Lo stato ed i privati concessionari hanno diritto di esigere, per il collegamento degli abbonati alla rete telefonica urbana, un compenso per le spese d'impianto, non superiore alla metà dell'abbonamento annuale, sempre quando il collegamento non superi il raggio di 2 km. dall'ufficio di commutazione. Per distanze maggiori lo Stato ed i privati concessionari potranno richiedere, oltre al compenso predetto, una quota supplementare non superiore alla metà della spesa occorrente per il tratto di linea successiva a 2 km. ».

« Art. 21. — La tariffa per ciascun abbonamento ad una rete telefonica urbana entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio di commutazione non può eccedere il massimo di L. 1200.

Per distanze maggiori è ammesso l'aumento di L. 15 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri.

Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, cent. 50 sulle linee fino a 3 km.; e cent. 85 sulle linee oltre i 3 km. ».

Art. 26.

L'art. 2 del R. decreto n. 1850 del 21 settembre 1919, è sostituito dall'articolo seguente:

« L'art. 24, secondo e terzo capoverso dello stesso testo unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, è modificato come appresso:

« Art. 24 secondo e terzo capoverso: Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, potranno essere elevate nella misura massima seguente:

sulle linee fino a 25 km., L. 1
da 26 a 50 chilometri, L. 1,50
da 51 a 100 chilometri, L. 2
da 101 a 250 chilometri, L. 4
da 251 a 400 chilometri, L. 6
sulle linee di lunghezza maggiore, L. 8.

Art. 27.

Nei giorni festivi sono ammesse soltanto le conversazioni telefoniche urgenti e quelle in abbonamento. Tale limitazione si applica al periodo compreso fra le ore 21 del giorno precedente il festivo e le ore 8 del giorno susseguente il festivo.

Art. 28.

L'art. 37 del R. decreto dell'11 marzo 1920, n. 316, è sostituito dall'articolo seguente:

« Le reti telefoniche urbane governative vengono suddivise agli effetti della applicazione delle tariffe di abbonamento, in gruppi 4:

1. Gruppo reti con più di 10.000 abbonati.
2. Gruppo reti con più di 3000 abbonati e fino a 10.000 abbonati.
3. Gruppo reti con più di 500 abbonati e fino a 3000 abbonati.
4. Gruppo reti fino a 500 abbonati ».

« Gli abbonati di ciascun gruppo vengono suddivisi in categorie così determinate:

Categoria speciale:

Banche e banchieri — Enti e Società commerciali e industriali — Stabilimenti industriali e opifici — Alberghi — Caffè e bar di primaria importanza.

Categoria *A*:

Industriali e commerciali — Alberghi, caffè e bar di minore importanza; e tutti coloro che non sono compresi nelle altre categorie.

Categoria *B*:

Privati e professionisti che non esercitano industrie e commercio.

Categoria *C*:

Uffici governativi, provinciali, comunali (per apparecchi posti nelle sedi degli Uffici stessi e per il pubblico servizio); opere pie legalmente riconosciute.

Per ciascuna delle suddette categorie sono stabilite le seguenti tariffe rispettivamente per ogni gruppo:

Categoria speciale:
Primo gruppo L. 1000.
Secondo gruppo L. 800.
Terzo gruppo L. 600.
Quarto gruppo L. 500.

Categoria *A*:
Primo gruppo L. 700.
Secondo gruppo L. 600.
Terzo gruppo L. 450.
Quarto gruppo L. 350.

Categoria *B*:
Primo gruppo L. 500.
Secondo gruppo L. 450.
Terzo gruppo L. 350.
Quarto gruppo L. 280

Categoria *C*:
Primo gruppo L. 350.
Secondo gruppo L. 300.
Terzo gruppo L. 250.
Quarto gruppo L. 200.

Art 28-*bis*.

Per i giornali politici quotidiani: direttore, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari dei giornali stessi, limitatamente però a due soli apparecchi per ciascuna delle tre ultime funzioni, le tariffe saranno quelle stabilite col R. decreto n. 316 dell'11 marzo 1920 e cioè di L. 260, 235, 185 e 137,50 rispettivamente per le reti del primo, secondo; terzo e quarto gruppo.

Le tariffe delle derivazioni esterne ed interne e degli apparecchi supplementari ed accessori, saranno stabilite con provvedimento ministeriale.

Art. 29.

Il terzo capoverso dell'art. 1° della legge 420, del 9 luglio 1908 è modificato come appresso:

« 3ª estensione delle reti telefoniche urbane governative a Comuni il cui capoluogo sia compreso nel raggio di 10 km. dall'ufficio centrale della rete, mediante istituzione di posti pubblici ».

Art. 30.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà gradualmente ed in ogni caso nel termine di tre anni dalla data del presente decreto, alla limitazione entro il raggio di 10 km. della estensione delle reti urbane esistenti, raggruppando i Comuni, attualmente collegati in estensione delle reti stesse, oltre il raggio di 10 km. ed entro quello di 25, in nuove reti urbane allacciate fra loro, e con l'urbana principale da linee che assumeranno la denominazione di « vicinali ».

Per ciascuna rete gli abbonati pagheranno la tariffa annua stabilita per il gruppo cui la rete appartiene, e per ogni conversazione della durata di tre minuti sulle linee vicinali sarà pagata la tariffa di lire una.

Art. 31.

All'art. 39 del testo unico sopra ricordato è aggiunto il seguente capoverso:

« Le linee di collegamento agli uffici telegrafici, di cui al presente articolo, serviranno per lo scambio dei telegrammi e delle conversazioni telefoniche locali.

« Quando ve ne sia la possibilità, e gli interessati lo richiedano, le linee stesse potranno essere collegate alla rete telefonica nazionale mediante lavori di trasformazione, con il concorso nelle spese da parte degli interessati, in conformità dell'art. 2 della legge numero 420, del 9 luglio 1908 ».

Art. 32.

L'art. 42 del R. decreto n. 316, dell'11 marzo 1920, è sostituito dall'articolo seguente:

« L'art. 98 del testè citato regolamento è modificato come appresso:

« Art. 98. — La tariffa delle conversazioni telefoniche sulle linee di collegamento è uniformemente stabilita, entro i limiti indicati dall'art. 24 della legge, come segue:

cent. 50 su linee fino a 3 km.;

cent. 85 su linee da oltre 3 km. fino a 10;

L. 1 su linee da oltre 10 km. fino a 25;

L. 1,50 su linee superiori a 25 chilometri ».

Art. 33.

Le precedenti disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° febbraio 1921; eccezione fatta per le disposizioni relative al servizio telefonico, le quali entreranno in vigore il 1° aprile 1921.

Art. 34.

L'Amministrazione postale è autorizzata ad applicare, con decorrenza dal 1° febbraio 1921, le nuove tariffe della posta lettere determinate dalla Convenzione postale internazionale firmata a Madrid il 30 novembre 1920, adottando la tassa di sessanta centesimi di lira, come equivalente della tassa internazionale in oro, per il primo porto di lettere del peso di 20 grammi.

La stessa autorizzazione è accordata per la tassa dei vaglia, delle riscossioni per conto di terzi, nonchè degli chèques postali, a datare dal 1° marzo 1921.

La tabella degli equivalenti per tutte le tasse relative ai detti servizi sarà fissata con la proporzionalità stabilita dalla convenzione sopracitata.

Art. 35.

La facoltà, di cui all'articolo precedente, è data, con decorrenza dal 1° aprile 1921, per il servizio dei pacchi postali da e per l'estero: per il quale l'Amministrazione dovrà applicare e riscuotere le tasse e sopratasse, sia normali, sia facoltative, previste dalla citata convenzione internazionale.

L'equivalente della moneta italiana col franco oro sarà fissato d'accordo fra il Ministero del tesoro e quello delle poste e dei telegrafi.

Art. 36.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto, con le altre che regolano le materie in esso contemplate; e ad emanare il relativo regolamento, e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 25 gennaio 1921.**

**VITTORIO EMANUELE.**

GIOLITTI — VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

*Il numero 45 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Visto l'art. 86 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;**

**Visto il decreto-legge n. 44 del 25 gennaio 1921;**

**Ritenuta la convenienza di elevare le tariffe delle corrispondenze postali dirette all'estero;**

**Sentito il Consiglio dei ministri;**

**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Con effetto dal 1° febbraio 1921, le tariffe delle corrispondenze postali dirette all'estero sono modificate come segue:

lettere, L. 0,60 per i primi 20 grammi;

lettere, L. 0,30 per ogni porto successivo;

cartoline semplici, L. 0,40;

cartoline con risposta, L. 0,80;

manoscritti, L. 0,15 per ogni 50 grammi o frazione (minimo L. 0,60);

campioni, L. 0,15 per ogni 50 grammi o frazione (minimo L. 0,25);

stampe, L. 0,15 per ogni 50 grammi o frazione;

stampe per i ciechi, L. 0,05 per ogni 500 grammi;

diritto di raccomandazione, L. 0,60;

sopratasse di raccomandazione per il caso di forza maggiore, L. 0,60.

ricevute di ritorno, L. 0,60;

ricevute di ritorno (chieste dopo la spedizione), L. 1,20;

reclami per corrispondenze raccomandate, L. 1,20;

domande per ritiro di corrispondenze o per variazione di indirizzo, L. 1,20.

recapito per espresso, L. 1,20;

assegno, L. 0,15 a carico del mittente, L. 0,20 a carico del destinatario;

tassa per fermo posta, L. 0,20 se a carico del mittente, 0,30 se a carico del destinatario;

tessere e libretti di riconoscimento, L. 2;

tassa corrispondenze non francate o insufficientemente francate, il doppio della tassa dovuta con un minimo di cent. 30;

diritto di assicurazione, L. 0,60 per ogni 300 lire o frazione;

scatolette con valore dichiarato, L. 0,25 per ogni 50 grammi frazione (minimo L. 1,20);

diritto di ricomposizione delle scatolette in dogana, L. 2.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla modificazione della tariffa internazionale dei pacchi, dei vaglia e degli altri servizi accessori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — VASSALLO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1936. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Busseto, approvato con R. decreto 13 giugno 1912, n. 719.

N. 1938. Regio decreto 18 novembre 1920 col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Rimini.

N. 1939. Regio decreto 18 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto per le bonificazioni toscane, con sede in Firenze, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 21. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Anna ed Angelo Magnani », con sede in Bragazzana, frazione del comune di Indugno Olona (Como), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 25. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Ospizio di San Giuseppe », con sede in Monte San Giovanni Campano (Roma), viene eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 26. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), viene trasformato a pro degli scopi di cui alla lettera *a*) dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 5974, ed il patrimonio stesso è concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 27. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'ente autonomo dei consumi di Treviso viene eretto in ente morale e ne approvato lo statuto organico relativo.

N. 42. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici », con sede in Roma, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.